



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 737

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	Pag. 5

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 12 ^a (Igiene e sanità):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 18
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 19
<i>Comitato ristretto ddl n. 1785</i>	» 20
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 21
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 196)</i>	» 27
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 28
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 31
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93)</i>	» 37
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:	
<i>Plenaria</i>	» 38
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i>	» 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	64
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	71
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	80

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	97
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	»	103
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	»	104
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	105
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	106
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	107
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:		
<i>Plenaria</i>	»	108

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	109

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 maggio 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della XIII Commissione della Camera
GALLINELLA

Orario: dalle ore 8 alle ore 9,30

UDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SUGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) ALLA LUCE DEI RILIEVI E DELLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

COMMISSIONI 1^a e 12^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

*(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)*

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice BOLDRINI (PD), d'intesa con il relatore per la 1^a Commissione, senatore GARRUTI (M5S), riferisce sul provvedimento in titolo, riportandosi alla relazione scritta in precedenza distribuita, di seguito riassunta.

Il decreto-legge in conversione – rispetto al quale la Camera ha operato modifiche ed integrazioni – reca disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed altre disposizioni in materia sanitaria.

Il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale è dunque cessato lo scorso 31 marzo. In relazione a tale cessazione, l'articolo 1 del decreto ha previsto in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare, in ambito organizzativo, operativo e

logistico, il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria; tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie (limitatamente agli ambiti suddetti e con efficacia limitata al 31 dicembre 2022).

I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale – figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 2022 -; al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto Commissario straordinario. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

Il successivo comma 8-*bis* introduce a regime, in primo luogo, la possibilità di somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali; la possibilità è limitata agli assistiti aventi almeno diciotto anni di età ed è subordinata alla presentazione di una documentazione comprovante la pregressa somministrazione di un'analogha tipologia di vaccino. In secondo luogo, il comma introduce a regime la possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici con prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

L'articolo 2-*bis* prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della salute: con ordinanze adottate di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza (in relazione alla situazione epidemiologica) dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; con ordinanze adottate sentiti i Ministri competenti per materia, possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per le persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee alla condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19.

I commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più.

La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali alla sussistenza di una delle seguenti due condizioni: possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19); possesso contestuale di una certificazione verde COVID-19, generata in base al completamento del suddetto ciclo vaccinale primario o in base all'avvenuta guarigione dal COVID-19, e di una certificazione attestante l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito (con riferimento al COVID-19) nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. La successiva lettera *b-bis*) introduce la possibilità che il direttore sanitario della struttura adotti misure precauzionali più restrittive.

La lettera *b*) dello stesso comma 2 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 anche della norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alla sussistenza di una delle due suddette condizioni (previste, come detto, per l'accesso alle strutture residenziali oggetto della lettera *a*)).

L'articolo *7-bis* reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione.

Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori (diverse dalle categorie interessate dai precedenti commi da 1 a 3).

I commi 5 e 7 dello stesso articolo 8 recano alcune novelle di coordinamento.

Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022,

la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini. Tali norme prevedono in ogni caso la prosecuzione delle attività in presenza, con l'obbligo temporaneo – nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe – di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore a sei anni, e recano alcune prescrizioni per il caso di comparsa dei sintomi (successivi ai contatti in oggetto). Il comma disciplina inoltre la possibilità di didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento per positività al COVID-19 e proroga fino alla suddetta conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 l'applicazione di alcune misure di sicurezza, tra cui (capoverso 5, lettera a)) l'obbligo di impiego di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione di alcune ipotesi, individuate dalla medesima lettera a)).

Il successivo comma 2 reca una norma di coordinamento in relazione alle novelle di cui al comma 1.

Il comma 3 estende all'anno scolastico 2021-2022 la norma transitoria che consente la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti anche per i casi di svolgimento delle attività didattiche a distanza.

L'articolo 9-*bis* definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A (le quali continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente). Tali disposizioni riguardano: la specificazione che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza; il trattamento di dati personali (tra cui dati relativi alla salute); la riduzione del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la possibilità di svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto

contrattuale pubblico della sanità, di prestazioni (con altri datori di lavoro o committenti) al di fuori dell'orario di servizio (per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore); alcune norme in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022 (inerenti a determinate situazioni di fragilità), il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Il successivo comma 1-*ter* reca una delle molteplici norme transitorie del presente decreto in materia di lavoro agile.

Detto comma reca anche un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-*quater* dello stesso articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi, indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022, e per alcuni corsi di formazione, già in atto alla medesima data.

Il successivo comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza da COVID-19, possano continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il comma 5-*quater* proroga al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

L'articolo 10-*bis* prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti sia alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale siano inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo linee guida (adottate secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo).

L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19; l'aggiornamento è disposto in relazione ad altre novelle operate dal presente

decreto ed al conseguente cambiamento degli estremi dei riferimenti normativi.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica.

Il comma 3-*bis*, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica. Il comma, inoltre, specifica che l'attività così prestata deve essere computata nel monte ore complessivo di attività didattica pratica, previsto nell'ambito del corso medesimo, e modifica la norma sulla definizione, con riferimento ai suddetti incarichi, di limiti del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale.

Il comma 3-*ter* riduce da dieci a cinque anni il requisito minimo di anzianità di attività convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per la figura dei tutori dei suddetti corsi di formazione specifica in medicina generale.

Il comma 3-*quater* differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il suddetto termine del 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi relativi al medesimo virus, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

L'articolo 14 stabilisce – in relazione alle novelle di precedenti articoli del decreto – l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme.

I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 14-*bis* modificano la procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. I commi 3 e 5 demandano ad un altro decreto ministeriale la definizione delle misure attuative per una specifica quota, relativa al 2022, del suddetto Fondo, quota che (per il medesimo 2022) è riservata (già in base alla legislazione vigente) a progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

La PRESIDENTE comunica che, secondo quanto concordato in sede di Uffici di Presidenza integrati, eventuali ordini del giorno ed emenda-

menti dovranno essere presentati entro le ore 11 di domani, giovedì 12 maggio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MALAN (*FdI*) critica la scelta dei relatori di rinunciare alla illustrazione del provvedimento, per accelerarne i tempi di esame, considerata la sua rilevanza.

Dato che alcune misure saranno in vigore fino al 31 dicembre, il ricorso alla decretazione d'urgenza, a suo avviso, appare giustificato solo dall'esigenza di aggiornare gli interventi in relazione all'evoluzione della pandemia. Tuttavia, se così fosse, si dovrebbe tenere conto del fatto che ormai all'estero è stato eliminato l'obbligo di indossare le mascherine. Del resto, al Vertice con gli altri leader dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles a fine marzo, anche il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri, attenendosi alla normativa vigente in Belgio, non hanno utilizzato dispositivi di protezione individuali, nemmeno in luoghi chiusi, e non hanno rispettato il distanziamento.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi irragionevole che sia mantenuto l'obbligo fino al 15 giugno in particolare per i bambini, che non solo sono più esposti al rischio di dermatiti – anche a causa delle temperature più elevate – ma risentono anche di effetti negativi dal punto di vista dell'apprendimento e della socializzazione. Nel loro caso, quindi, le mascherine di qualunque tipo sono così nocive da poterle indicare con la sigla FFp38, in luogo di FFp2.

Ricorda, infine, che gli operatori sanitari, tanto celebrati per il loro coraggio e la loro dedizione al sacrificio, in particolare nella prima fase della pandemia, restano soggetti agli obblighi vaccinali e quindi alle connesse misure di sospensione dal servizio e dallo stipendio, in caso di inadempimento dell'obbligo.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea che il provvedimento, al contrario di quanto potrebbe sembrare dalle considerazioni del senatore Malan, alleggerisce progressivamente le misure restrittive che si sono rese necessarie negli ultimi due anni per contrastare la pandemia da Covid-19, tanto che ormai dal 31 marzo è cessato lo stato di emergenza.

Anche per le classi di studenti, sebbene sia ancora previsto l'uso della mascherina, sono introdotte norme che favoriscono in ogni caso la continuità didattica, considerato che è ammessa l'attività in presenza anche in caso di positività di quattro alunni.

Il sottosegretario SILERI ritiene inaccettabile e assolutamente da censurare, al di là delle rispettive convinzioni sull'utilità dei dispositivi di protezione individuale, il paragone proposto dal senatore Malan tra le mascherine FFp2 e la pistola P38 utilizzata durante il drammatico periodo degli anni di piombo.

Il senatore MALAN (*FdI*) precisa di aver utilizzato quella espressione per alludere alla pericolosità delle mascherine.

Il senatore PARRINI (*PD*), presidente della Commissione affari costituzionali, ritiene che la precisazione del senatore Malan sia inaccettabile, soprattutto se si considera che due giorni fa era l'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Non si può non tenere conto altresì del grave episodio accaduto recentemente, cioè l'esibizione di una band musicale denominata «P38 – La gang», che è stato unanimemente censurato dalla politica, al di là delle appartenenze, e dall'opinione pubblica. Invita, quindi, il senatore Malan a non utilizzare espressioni che richiamano una pagina drammatica della storia italiana.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) evidenzia che il provvedimento in esame costituisce un significativo progresso verso il ritorno alla normalità, dopo le restrizioni che si sono dovute osservare finora.

Nonostante la situazione risulti ormai decisamente meno preoccupante, anche grazie alla campagna di vaccinazione e alle misure restrittive poste in essere, ritiene comunque preferibile un atteggiamento di prudenza e di cauto ottimismo, considerato che ancora ieri in Italia si sono registrati 56.000 contagi e 158 decessi e che per l'autunno sono previste alcune varianti sconosciute.

Ritiene pertanto incomprensibili le valutazioni negative sul provvedimento in esame, che prevede l'allentamento di alcune misure, per esempio l'eliminazione dell'obbligo di indossare le mascherine in molti luoghi e di esibire il green pass. Del resto, la situazione attuale consente una maggiore serenità, dopo due anni in cui si è dovuta affrontare una pandemia senza precedenti, che si è riusciti a contrastare solo attraverso restrizioni che hanno però salvaguardato la salute e la libertà di tutti, una volta superata la crisi.

Sulla base di queste considerazioni, Forza Italia esprime il proprio orientamento favorevole sul decreto-legge in esame, sebbene con il rammarico di non poter apportare ulteriori miglioramenti al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del presidente Parrini. Allo stesso tempo, nel sottolineare il comportamento solitamente garbato e rispettoso delle istituzioni del senatore Malan, ritiene che egli, dopo un momento di riflessione, sarà di certo disponibile a porgere le proprie scuse per l'espressione fuori luogo, con cui probabilmente intendeva proporre una battuta.

Per quanto riguarda il decreto-legge, osserva con soddisfazione che finalmente si prevedono alcune riaperture e si alleggeriscono le restrizioni e si passa dalla gestione emergenziale a quella ordinaria, con la cessazione delle funzioni del commissario straordinario. A tale proposito, formula espressioni di ringraziamento per il generale Figliuolo, che ha egregiamente svolto il compito assegnatogli dal Governo, mentre non si può

dire altrettanto per il suo predecessore, il dottor Arcuri, sul cui operato il giudizio resta sospeso in attesa di futuri chiarimenti.

Sottolinea che il testo all'esame presenta alcune criticità, in particolare per la mancanza di chiarezza sulla posizione degli insegnanti non vaccinati o sulla insufficienza delle misure, peraltro originariamente non previste ma poi introdotte alla Camera dei deputati, relative ai lavoratori fragili. Vi sono anche correzioni da apportare, come quelle relative ai disabili che non possono assentarsi se la loro mansione non può essere svolta da remoto. Infine, è necessario intervenire per evitare che l'obbligo di indossare la mascherina fino al 15 giugno riguardi bambini che ancora frequentano la scuola materna ma compiono i sei anni in questo periodo.

Preannuncia, quindi, la presentazione di ordini del giorno, per sollecitare il Governo a trovare una soluzione adeguata alle criticità evidenziate, e di emendamenti, quanto meno per individuare con chiarezza gli aspetti da modificare in futuro, essendo consapevole che non vi saranno probabilmente margini di tempo per emendare il testo.

In ogni caso, ribadisce la richiesta formulata nella sede dell'Ufficio di Presidenza affinché i lavori siano organizzati in modo da consentire per lo meno l'esame degli ordini del giorno, per esprimere un indirizzo al Governo sulle questioni da risolvere prioritariamente.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) si associa alle considerazioni del presidente Parrini. Ritiene che quella del senatore Malan non possa essere considerata una semplice battuta mal riuscita. A suo avviso, non è sufficiente una mera espressione di censura di parole che ritiene demenziali, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da tensioni di vario genere. Ritiene che la reazione sarebbe stata ben più rigorosa, se parole analoghe fossero state pronunciate da un esponente del Movimento 5 Stelle.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), nell'associarsi alle considerazioni del presidente Parrini, esprime il proprio convincimento che il senatore Malan si scuserà con i colleghi.

Passa quindi al merito del provvedimento, osservando che indubbiamente è volto ad alleggerire o eliminare del tutto le restrizioni, in particolare con riferimento ai dispositivi di protezione per le vie respiratorie o alla certificazione verde. Auspica che quanto prima sia possibile tornare alla normalità, a condizione tuttavia che i tecnici confermino un giudizio positivo sull'evoluzione della pandemia.

Nel concordare con il senatore Augussori sulle criticità sottolineate, rileva con preoccupazione che la campagna vaccinale per la quarta dose non sta progredendo come auspicato.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) rileva come il decreto-legge in esame dia l'impressione di una realtà di emergenza epidemiologica ancora molto grave, confermando restrizioni delle libertà individuali e d'impresa. Osserva che l'imposizione di tali restrizioni, che hanno pregiudicato l'economia e il sistema di relazioni umane, non ha determinato lo sperato conte-

nimento della diffusione del virus, in quanto il dato dei decessi risulta ancora molto elevato rispetto ad altri Paesi europei. Ritiene che la gestione dell'emergenza pandemica sia stata affrontata con leggerezza e pertanto sia da censurare. Considerato che i dati scientifici dimostrano la diffusione a livello ormai endemico del virus, giudica sbagliata la decisione di proseguire sulla strada delle restrizioni, vista anche la comparsa di nuove varianti che, se pur molto diffuse, risultano meno aggressive rispetto al ceppo iniziale. Sul punto, suggerisce di prendere in considerazione altri interventi, sostenuti dalla comunità scientifica, per monitorare l'andamento del virus, quali l'aggiornamento del vaccino e le terapie domiciliari. Nel riaffermare la necessità di evitare ulteriori restrizioni, propone di affidare alla sensibilità dei cittadini la scelta sull'uso dei dispositivi di protezione individuale. Consiglia di prestare attenzione ai problemi trattati dal provvedimento in esame e di non incentrare il dibattito sulle modalità espressive degli oratori.

La PRESIDENTE si associa al precedente intervento del presidente Parrini e confida che il senatore Malan vorrà meglio chiarire il senso dell'espressione utilizzata.

Il senatore MALAN (*FdI*), dopo aver ringraziato la Presidente e il senatore Augussoni per le espressioni di fiducia nei suoi confronti, precisa che le sue parole non avevano certo un intento celebrativo di fatti violenti commessi in passato né dell'arma utilizzata in quelle occasioni, tanto che ha detto volutamente «FFp38» e non, come qualcuno sembra avere inteso, «P38».

In ogni caso, formula le proprie scuse nei confronti di chi si è sentito offeso dall'uso di quella sigla, assicurando che non la ripeterebbe. Rileva comunque che quella sigla è stata pronunciata in Aula trent'anni fa, da altra parte politica, senza provocare altrettanto scandalo. Si rammarica, infine, perché il dibattito è stato in parte distolto dalle questioni di merito, per concentrarsi su un aspetto formale, benché spiacevole.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno con cui richiama l'attenzione sulle misure di protezione da adottare per gli anziani ospedalizzati o ospiti delle RSA. Fa presente che, oltre all'esigenza di proteggere i soggetti più fragili, occorre considerare anche i bisogni di affettivi e i problemi psicologici dei degenti e dei loro familiari. Ritiene opportuno che anche agli anziani siano forniti dispositivi elettronici, che consentirebbero loro di rimanere in contatto con le persone care.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la discussione del provvedimento in esame sia l'occasione per insistere, quanto meno tramite un ordine del giorno, affinché sia recepito quanto promosso con la mozione a sua prima firma n. 1-00477 del 7 aprile. Nel ribadire le criticità già fatte rilevare in materia di lavoratori fragili, osserva che si continua

a non prendere in considerazione, per la parte afferente alla sanità, il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia, da più parti valutato in oltre 5 miliardi di euro di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente. Rileva inoltre che si lascia al PNRR la rigidità imposta dall'Europa, che a suo avviso non consente di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale, né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali. Saggiunge che colmare dette lacune e carenze è essenziale per il rafforzamento delle attività di prevenzione, per il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non COVID e per il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari. Ribadisce come non si possa prescindere anche da correttivi normativi sul riordino dell'emergenza urgenza e su meccanismi stringenti di monitoraggio, valutazione e controllo. Occorre a suo avviso superare il *deficit* strutturale in materia di controlli, che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto contratto istituzionale di sviluppo, di natura prettamente formale e procedimentale: urge un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti della missione 6 del PNRR, che dovrebbe essere agganciato alla previsione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2022. In aggiunta agli interventi in tema di controlli, è dell'avviso che occorra riconoscere maggiore flessibilità alle Regioni, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione del PNRR. Rileva che gli obiettivi suaccennati non possono realizzarsi disgiuntamente da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, con correttivi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture, incluse quelle di emergenza urgenza preospedaliera ed ospedaliera. Auspica il sostegno di tutte le forze politiche, opposizione compresa, alle proposte avanzate.

La senatrice SBRANA (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia che le restrizioni (mascherine e uso del *green pass*) sono ancora presenti, in particolare per il personale sanitario. Esprime riserve sia sull'uso della mascherina sia sui reiterati richiami vaccinali, in mancanza di evidenze scientifiche circa l'efficacia di tali misure. Osserva inoltre che la vaccinazione di massa non ha impedito la diffusione del virus e soprattutto non esclude, per il singolo, la possibilità di una o più infezioni nel tempo. Si associa alle perplessità di alcuni cittadini di fronte alla prospettiva della quarta dose, rilevando che sul punto, peraltro, la campagna vaccinale è ferma. Si domanda altresì se il mancato assolvimento di tale ulteriore adempimento vaccinale avrà conseguenze per alcune categorie di lavoratori, come è successo in passato. Si sofferma quindi sulla scarsa virulenza del virus, che attualmente non causa forme gravi di malattia. Rimarca che le restrizioni ancora presenti in Italia sono state abolite quasi ovunque e che molti Paesi che hanno evitato l'imposizione di obblighi vaccinali hanno fatto registrare un numero di decessi meno elevato di quello italiano.

Il senatore MAUTONE (M5S), a livello generale, esprime apprezzamento per la gradualità con la quale si è provveduto a ridurre le restrizioni funzionali al contenimento della pandemia. Ricorda che in ambito sanitario occorre fornire risposte puntuali e calibrate sulla situazione reale. Si sofferma, quindi, su un aspetto particolare, riguardante la carenza di medici specialisti nei presidi ospedalieri. Sottolinea, al riguardo, che l'articolo 12, comma 3-*quater*, consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. Suggerisce di prevedere la possibilità di procedere a dette assunzioni anche per le strutture sanitarie che sono coinvolte nel piano formativo elaborato dalle università.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame, a partire dalle repliche, avranno luogo nella seduta che sarà convocata per il prossimo martedì 17 maggio. Prende atto delle scuse portate dal senatore Malan nel corso del suo ultimo intervento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Sottocommissione per i pareri

175^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 9,45.

(2317-A) NENCINI e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2416-A) Maria SAPONARA. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 4.100 (testo 3), 14.100 (testo 2) e il relativo subemendamento, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

Sottocommissione per i pareri

176^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2317) NENCINI e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato l'emendamento 3.100, riferito al testo rinviato dall'Assemblea alla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1785

Riunione n. 9

Relatrice: VALENTE (PD)

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) *SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore MALAN (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni – già iscritto a parlare – ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che – in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva – finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il PRESIDENTE ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commis-

sione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il PRESIDENTE ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello sull'ergastolo ostativo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che – in ogni caso – la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), Alessandra MAIORINO (*M5S*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), MIRABELLI (*PD*), MALAN (*FdI*) e CUCCA (*IV-PSI*), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore CUCCA (*IV-PSI*) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) – che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale – lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro:

dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato – ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità – tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per «anomalia» in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi.

L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e – dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto – di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una «bandierina» che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con

legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi «intrrompere» in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del «correntismo» nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresen-

tati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il «peso sostanziale» dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle «correnti», l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati «indipendenti» si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la «lotteria» di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il PRESIDENTE rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5^a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.

Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5^a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6^a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1^a e 7^a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 18,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 196

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 21,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI PROCURATORI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 2595 (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E CSM)*

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

553^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si ribadisce per l'Assemblea il parere non ostativo espresso per la Commissione di merito lo scorso 3 maggio.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2416-A) Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della senatrice RIVOLTA, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2317-A) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che risulta positivamente verificata, subordinatamente all'inserimento di una disposizione aggiuntiva recante la necessaria copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.8 (testo 3), interamente sostitutivi dell'articolo. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 6.13 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza e il meccanismo di copertura nel caso di oneri. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 7.3 (testo 2). Chiede conferma della sostenibilità, con le risorse disponibili, delle attività previste dalla proposta 10.17 (testo 2), sostitutiva della lettera *a*) dell'articolo. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1 (testo 2) e 13.6 (testo 2), quest'ultima integralmente sostitutiva dell'articolo. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.5 (testo 2), integralmente sostitutivo dell'articolo. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 17.3 (testo 2). Osserva che sull'emendamento 18.9 (testo 2), non vi sono osservazioni. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.23 (testo 3). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 27.13 (testo 3). Occorre avere conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 29.6 (testo 2), integralmente sostitutivo dell'articolo. Non vi sono, infine, osservazioni da formulare sull'emendamento 31.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 21.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative indicate dal relatore e riferiti agli articoli da 21 a 32, fatta eccezione per la proposta 21.0.10 (testo 2), sulla quale concorda circa l'assenza di criticità finanziarie, nonché per le proposte 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2) sulle quali è in corso la predisposizione della relazione tecnica.

Altresì, rappresenta la sussistenza di criticità di ordine finanziario anche sugli emendamenti 23.0.2, 27.6, 27.0.6, 27.0.15, 27.0.22, 27.0.23, 32.0.1 e 32.0.2.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, analogamente al metodo seguito nelle precedenti sedute, tenere sospesa l'espressione del parere per gli emendamenti sui quali il relatore e il Governo rappresentano la sussistenza di criticità di ordine finanziario, esprimendo invece una valutazione non ostativa su tutti i restanti emendamenti.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per dare conto della portata normativa dell'emendamento a sua prima firma 24.0.3, sottolineando che si tratta di una misura di semplificazione volta ad agevolare i rapporti tra gli agenti immobiliari e le parti dei contratti di compravendita, senza quindi criticità di ordine finanziario.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di svolgere un approfondimento sulla suddetta proposta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 21 alla fine, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, fatta eccezione per le proposte 21.0.4, 21.0.5, 21.0.9, 21.0.10, 23.7, 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13, 23.14, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.12, 24.11 (testo 2), 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.0.1, 24.0.1 (testo 2), 24.0.3, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.5, 25.0.6, 25.0.7, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.13 (testo 2), 27.13 (testo 3), 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.20, 27.0.22, 27.0.23, 27.0.26, 27.0.28, 27.0.28 (testo 2), 27.0.29, 29.6 (testo 2), 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30, 29.31, 31.1 (testo 2), 31.0.1, 31.0.2, 32.2, 32.2 (testo 2), 32.3 (testo 2), 32.8, 32.9, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3 e 32.0.4, il cui esame resta sospeso.».

Posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

554^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) NENCINI e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore CALANDRINI (*FdI*), illustra l'ulteriore emendamento 3.100 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione del Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

Il PRESIDENTE si riserva di rendere, sul nuovo testo che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere testé reso alle Commissioni riunite.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del Governo, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

(2333) *Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 10 maggio e gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva l'opportunità di valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Osserva inoltre che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analogia a 10.2), 10.4, 10.5 (analogia a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Osserva inoltre l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala l'opportunità di valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre poi avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a spe-

cifiche finalità. Osserva inoltre che occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Rileva inoltre la necessità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti, purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Analogamente, richiede la relazione tecnica anche sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1, osserva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, osserva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 6.2, mentre, con riguardo all'emendamento 6.1, non segnalato dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario, in assenza di apposita previsione volta a escludere qualsivoglia onere di sostituzione conseguente all'impiego, per le finalità ivi previste, del personale docente della scuola pubblica.

Concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, come anche sulle proposte relative agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 9, esprime un avviso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica, nonché sulla proposta 9.2, in mancanza di relazione tecnica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) manifesta perplessità sulle motivazioni addotte a fondamento dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 9.1, che non appaiono convincenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) condivide i dubbi espressi dal senatore Dell'Olio.

La senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 9.1, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.1, di cui andrebbe approfondito l'eventuale impatto finanziario derivante dall'abrogazione delle disposizioni ivi richiamate.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di svolgere al riguardo un'ulteriore verifica.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non ha nulla da osservare, alla luce delle condizioni espresse sul testo dalla Commissione bilancio, sulle proposte 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.9, mentre si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sull'emendamento 10.0.1, reputa ingiustificato e incoerente l'avviso contrario del Governo. Chiede pertanto di disporre l'accantonamento del relativo esame, al fine di valutare, in linea con la proposta del relatore, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, idonea a suo avviso a superare eventuali problematiche di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 10.0.1.

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 11.1, 11.3 e 11.4, nonché, in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10 (testo 2).

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 11.5, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo in questione.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 11.8.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene necessario un approfondimento sui profili finanziari della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alla proposta appena richiamata, fa presente che, nel caso di destinazione a uno scopo partico-

lare di una quota di risorse già stanziata, deve comunque valutarsi l'adeguatezza del restante stanziamento per le finalità originarie. Per tali ragioni è necessario acquisire una relazione tecnica.

Interviene la senatrice EVANGELISTA (*IV-PSI*) per chiedere chiarimenti sulle ragioni della contrarietà del Governo alla proposta 11.3.

Il PRESIDENTE, concorde la rappresentante del GOVERNO, osserva che l'emendamento in questione presenta un problema di onerosità, che potrebbe essere eventualmente superato mediante la presentazione di una riformulazione.

Dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 11.8 e degli analoghi emendamenti 11.7 e 11.9, nonché della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 14.100 e 14.100/1, mentre chiede di rinviare l'esame degli emendamenti 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1, la cui istruttoria è in corso.

Con riguardo all'emendamento 15.1, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con riferimento alla proposta 15.1, rappresenta che le Province autonome di Trento e Bolzano non accedono attualmente al fondo ordinario per il finanziamento degli ITS, e inoltre il sistema dell'alta formazione, nato nel 2006 antecedentemente a quello nazionale, è gestito da Istituzione di formazione, sia paritarie che provinciali.

Al riguardo, considerato che il PNRR è un piano nazionale straordinario di investimenti e riforme e, proprio per queste caratteristiche, esula e supera la legislazione ordinaria, evidenzia che la proposta intende consentire agli enti o soggetti, comunque denominati, che operano nelle Province autonome, di accedere ai finanziamenti statali.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta in discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.0.1, 10.0.1, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 (testo 2), 14.100 (testo 2), 14.100 (testo2)/1 e 15.1, il cui esame resta sospeso.».

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre poi valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 93

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria**311^a Seduta**

Presidenza del Presidente
NENCINI

indi del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge n. 2604, approvato dalla Camera dei deputati, ricordando, a livello generale, che il decreto-legge in titolo non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale è dunque cessato lo scorso 31 marzo; tuttavia, in base all'articolo 1, è possibile l'adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare in ambito organizzativo, operativo e logistico il mantenimento della capacità operativa e di reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria. Passando agli aspetti di maggiore interesse della Commissione, riferisce sull'articolo 4, che reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati

specifica che l'esclusione dell'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie relativa allo svolgimento di attività sportive è subordinata, per i soggetti in autosorveglianza, alla condizione che le medesime si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all'aperto).

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti fino al 15 giugno 2022; tali ambiti sono inerenti ai settori del trasporto, anche scolastico, dello spettacolo e dello sport, con la previsione specifica di obbligo di impiego di un dispositivo di tipo FFP2 (o di tipo superiore). In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 conferma l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 fino al 30 aprile per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto e fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso.

L'articolo 6, comma 2 e il comma 1 dell'articolo 7 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più. La condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 di base è necessaria con riferimento a corsi di formazione pubblici e privati e la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi che si svolgono all'aperto. È prorogata altresì, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato con riferimento a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, con esclusivo riferimento alle attività che si svolgono al chiuso, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce; convegni e i congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi.

L'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. «*green pass* base» per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Per quanto riguarda il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si applica l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, tale obbligo non costituisce più requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa tout court, bensì solo requisito essenziale per lo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni. Il successivo comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. «*green pass* base» per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

Le novelle di cui all'articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere *c*), *d*) ed *e*), operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudi-

ziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori. Le novelle di cui al comma 4 – che confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame – sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa. Le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica.

Le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto. La norma omologa viene soppressa con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni scolastiche, in relazione alla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 8, comma 8, alle lettere *a*) e *b*), reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM.

Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini. Tali norme prevedono in ogni caso la prosecuzione delle attività in presenza, con l'obbligo temporaneo – nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe – di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore a sei anni, e recano alcune prescrizioni per il caso

di comparsa dei sintomi. Il comma disciplina inoltre la possibilità di didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento per positività al COVID-19 e proroga fino alla suddetta conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 l'applicazione di alcune misure di sicurezza, tra cui l'obbligo di impiego di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A (le quali continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente). Tali disposizioni riguardano: la specificazione che alcuni incarichi di lavoro autonomo, previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la riduzione del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; alcune norme in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo la cui efficacia si esaurirà il 31 dicembre 2022.

Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di fragilità, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Il comma 1-*ter* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, può essere svolta in modalità agile. È previsto anche un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il successivo comma 5-*quinqüies* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma transitoria sulla possibilità di ricorso all'istituto del lavoro agile, con riferimento ai dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Riguardo ai summenzionati articolo 10, comma 2, ed allegato B, ricorda che essi recano anche la proroga fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati.

L'articolo 12, commi 3-*bis*, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il suddetto termine del 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test

antigenici rapidi relativi al medesimo virus, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto; si sofferma quindi su un aspetto che è stato al centro del dibattito in merito al disegno di legge in titolo: quello del maggiore grado di protezione richiesto per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022, sottolineando che per altri settori – come le discoteche e le sale da ballo – non è prevista la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2. Chiede pertanto al relatore di integrare la sua proposta di parere con un’osservazione al riguardo, volta a consentire anche per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022 l’utilizzo di dispositivi di protezione non di tipo FFP2.

Il presidente PRESIDENTE si unisce alla richiesta della senatrice Montecchi.

Accogliendo tale sollecitazione, il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE REDIGENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2317, RINVIATO IN COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna seduta dell’Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2317, mantenendo la sede redigente, per una modifica al testo la cui necessità – segnalata dagli uffici del Governo – è emersa nel tardissimo pomeriggio di ieri. Avverte che l’ordine del giorno della seduta è quindi integrato con la discussione in sede redigente di tale disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, volto a operare la modifica in questione. Nel rammentare che l'iniziativa in titolo era stata approvata dalla Commissione lo scorso 4 maggio all'unanimità, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice 3.100 alle ore 15.

Concorda unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta è quindi sospesa fino alle ore 15,10 per consentire di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2317) NENCINI e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rinviato in Commissione dell'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022

(Discussione)

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Lucia Borgonzoni per la sua presenza; ricorda che, come già comunicato dal presidente Nencini a inizio seduta, nella odierna seduta dell'Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo, mantenendo la sede redigente, per una modifica sul testo, con particolare riferimento all'articolo 3.

Comunica altresì che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, volto a sostituire il riferimento, contenuto all'articolo 3, comma 3, del testo approvato dalla Commissione alla «commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126», integrata nei modi indicati nel testo, con il riferimento a un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento della relatrice opera anche modifiche di coordinamento.

Ricorda che nella parte iniziale della seduta è stato stabilito, con decisione unanime, di fissare alle ore 15 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.100 e informa che non è stato presentato alcun subemendamento.

Prende atto la Commissione

Il PRESIDENTE avverte quindi che si intendono acquisite le precedenti fasi procedurali e che la Commissione procederà esclusivamente alla

discussione dell'articolo 3 del testo già approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 4 maggio (si veda lo stampato n. 2317-A) al quale è riferito l'emendamento 3.100 della relatrice, salva la votazione finale sul conferimento del mandato alla relatrice.

Concorda la Commissione.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) ringrazia tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Borgonzoni per la disponibilità mostrata, sottolineando che l'esigenza di correggere il testo non deriva da valutazioni errate o da imprecisioni nel lavoro svolto dalla Commissione nella precedente fase dell'*iter*, bensì da una segnalazione pervenuta solo ieri da parte del Governo; coglie anzi l'occasione per ringraziare sentitamente gli uffici del Senato. Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.100.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.100 è quindi posto i voti e approvato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 3 come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2317, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione conclusa lo scorso 4 maggio e dall'ulteriore modificazione testé apportata all'articolo 3, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente VERDUCCI (*PD*), relatore, presenta gli emendamenti 2.100, 4.1 (testo 2), 5.100, 5.0.100, 6.100 e 8.100 riferiti al disegno di legge n. 2285, adottato a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 12 di martedì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che l'articolo 8, comma 4, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, sopprimendo, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa;

premessò che le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

premessò che, riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica;

premessò che le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; che resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto;

considerato quindi che l'articolo 8, comma 4, fa riferimento alla sostituzione del personale educativo inadempiente, il quale appare anch'esso interessato dalla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa e che la suddetta sostituzione del personale inadempiente viene prevista, nella novella, con decorrenza dal 1° aprile 2022,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità del termine indicato nell'articolo 8, comma 4, al quale fa comunque riferimento per la quantificazione degli oneri finanziari la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, considerato che la norma sulla sostituzione era già vigente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che l'articolo 8, comma 4, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, sopprimendo, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa;

premessi che le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

premessi che, riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica;

premessi che le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; che resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto;

considerato quindi che l'articolo 8, comma 4, fa riferimento alla sostituzione del personale educativo inadempiente, il quale appare anch'esso interessato dalla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa e che la suddetta sostituzione del personale inadempiente viene prevista, nella novella, con decorrenza dal 1° aprile 2022,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità del termine indicato nell'articolo 8, comma 4, al quale fa comunque riferimento per la quantificazione degli oneri finanziari la relazione tecnica al-

legata al disegno di legge di conversione del presente decreto, considerato che la norma sulla sostituzione era già vigente;

si invitano altresì le Commissioni di merito, con riferimento all'obbligo, recato all'articolo 5, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022, a consentire che tale obbligo possa essere adempiuto senza la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2317**

Art. 3.

3.100

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole da: «del presente articolo sono esaminati dalla commissione» fino a «ente locale interessato», con le seguenti: «sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, nel comma 4, sostituire le parole: «della commissione» con le seguenti: «dell'organismo collegiale».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2285

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le borse di ricerca sono finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi. Le università che rispettano il limite massimo delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono altresì finanziare le borse di ricerca anche a valere su risorse proprie.».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Contratti di ricerca*) – 1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – (*Contratti di ricerca*) – 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle spe-

cifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. All'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "*master* universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "*master* universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o al contratto di ricerca"».

Art. 5.

5.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo

conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto.»;

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

c) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è svolta da una commissione composta analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis), con l'esclusione dei membri della commissione che hanno valutato il candidato nell'ambito della procedura di selezione per la stipula del contratto di cui al comma 3, e comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto."».

d) *dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) il comma 7 è abrogato.».

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*."

2. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal presente articolo, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ov-

vero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.».

Art. 6.

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato*) – 1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito con il seguente:

«Art. 12-bis. – (*Ricercatori e tecnologi a tempo determinato*) – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca ovvero da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 e fermi restando i requisiti di partecipazione ivi previsti, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse indicate per le medesime procedure all'interno del piano triennale di attività di cui all'articolo 7 è riservata a coloro che, presso il medesimo ente, sono stati titolari di contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca o di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

3. Alla lettera *b*) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole "di ruolo di terzo livello";

b) al secondo periodo le parole: ", da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello," sono soppresse;

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate dopo il 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge".

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 310, lettera *b*), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8.

8.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della presente legge. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3, 5 e 5-bis nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure di selezione già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le università riservano una quota non superiore al 15 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge, a soggetti che sono, o sono stati nei trentasei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari

a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono inquadrati, a richiesta, al terzo anno di contratto.

4-ter. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla presente legge.».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone ha riformulato l'emendamento 18.0.23 in un testo 4, pubblicato in allegato. Il testo originario si intende conseguentemente ritirato. Dà conto inoltre del parere della 5^a Commissione reso in data odierna, fermo restando che l'esame in quella sede non si è concluso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in oggetto, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed altre disposizioni in materia sanitaria. Dopo aver ricordato che il decreto-legge n. 24 non ha pro-

rogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, cessato lo scorso 31 marzo, rileva che l'articolo 1 del decreto ha previsto in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare, in ambito organizzativo, operativo e logistico, il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria; tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie.

Illustra poi i commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 che prevedono la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità. Sottolinea altresì che il comma 8-*bis* introduce a regime, la possibilità di somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali.

Dà indi conto dell'articolo 3, secondo cui fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della salute può definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza (in relazione alla situazione epidemiologica) dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, nonché stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Fa presente che l'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento derivante dalla positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto.

Precisa altresì che all'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti, mentre i commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più.

Dopo aver accennato all'articolo 9-*bis*, che disciplina i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A.

Illustra poi il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 che proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 (inerenti a determinate situazioni di fragilità), il trattamento

di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il successivo comma 1-ter – prosegue la relatrice – reca una delle molteplici norme transitorie del presente decreto in materia di lavoro agile.

Accenna indi al comma 4 dell'articolo 10, che reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi, indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022, e per alcuni corsi di formazione, già in atto alla medesima data, mentre l'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19. Fa notare infine che i commi da 1 a 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 19,30, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**Art. 18.****18.0.23 (testo 4)**

CASTELLONE, PIRRO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organiz-

zati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, ovvero anche all'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica che hanno riconosciuto i corsi, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

319^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore ROMAGNOLI (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a integrare la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché l'articolo 2, recante una nuova disciplina per il portale unico del reclutamento delle pubbliche amministrazioni.

Passa quindi all'articolo 3, i cui commi da 1 a 3 operano una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale, mentre il comma 4 specifica che ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando.

Dà inoltre conto dei successivi commi 5 – in materia di procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici –, 6 – che prevede un aggiornamento della disciplina di rango regolamentare in materia

di accesso agli impieghi pubblici – e 7 – relativo all’aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi.

Passa poi all’articolo 4, il quale integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Dopo aver notato che l’articolo 5 prevede l’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure per favorire l’equilibrio di genere nelle carriere, si sofferma sulle disposizioni recate dall’articolo 6, volto a modificare la disciplina concernente le procedure di mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e a limitare la possibilità di ricorso a comandi o distacchi, oltre a modificare la norma sull’applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina del trattamento economico accessorio.

Osserva inoltre che il comma 5 introduce la possibilità di un’indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane operanti presso l’Unione europea, che il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell’Unione europea e che il comma 8 proroga il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni in posizione di lavoratori sovranumerari.

Fa presente che il comma 3 dell’articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di posizioni dirigenziali e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, mentre l’articolo 15 è finalizzato a consentire l’incremento della dotazione organica dell’ANPAL.

Dopo aver segnalato lo stanziamento per il 2022 destinato a FormezPA dall’articolo 8, dà conto dell’articolo 10, il quale consente il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo e amplia le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

Illustrate le misure relative al potenziamento della dotazione organica della Scuola nazionale dell’amministrazione disposte dall’articolo 12, segnala che l’articolo 14 prevede la possibilità di svolgere già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Osserva quindi che l’articolo 19 dispone l’istituzione del Portale nazionale del sommerso e che l’articolo 20 prevede la promozione da parte dell’INAIL di protocolli d’intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con le imprese impegnate nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

Fatto presente che l’articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., ai fini dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti pubblici pre-

videnziali, specifica che l'articolo 34 modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alla materia della certificazione della parità di genere.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 44, recante disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di primo e secondo grado.

Intervenendo in discussione generale, il senatore ROMANO (*M5S*) segnala, ai fini della predisposizione del parere, la questione del mancato riconoscimento dell'indennità di amministrazione a favore del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali delle agenzie pubbliche, cui si applica il contratto del comparto ministeriale, ma al quale non sono ancora state destinate le risorse disponibili sullo specifico fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 24, richiamando l'attenzione innanzitutto sull'articolo 2, volto alla costituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia e all'autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale da parte del Ministero della salute, nonché sull'articolo 2-*bis*, teso all'incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Riguardo all'articolo 3, segnala la possibilità per il Ministro della salute di definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Successivamente segnala la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi recata dell'articolo 4, mentre l'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Segnalate le modifiche apportate dagli articoli 6, 7 e 8, commi 6 e 8, alla disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19, osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori dei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e si sofferma sulle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori recate dal successivo comma 4.

Osserva poi che il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini e che l'articolo 9-*bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta a distanza.

Passa quindi al comma 1 dell'articolo 10, recante proroga delle disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A, e al successivo comma 1-*bis*, il quale proroga la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.

Dà inoltre conto del comma 1-*ter*, che reca una norma transitoria in materia di lavoro agile.

Dopo aver precisato che l'articolo 10, comma 2 e allegato B, reca proroga delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, dà conto del comma 4 dell'articolo 10, volto a prorogare l'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e corsi di formazione.

Prosegue illustrando le disposizioni di proroga recate dai successivi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nel comparto sanità, al riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e all'ammissibilità di assunzioni di cittadini extracomunitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

Dopo aver segnalato l'articolo 11, il quale reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che il comma 3-*bis* dell'articolo 12 modifica la disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica, mentre il successivo comma 3-*quater* differisce l'applicabilità della disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Osservato che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione di un complesso di norme, si sofferma sull'articolo 14-*bis*, recante modifiche della procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Conclude rilevando che l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) propone al relatore di includere nel parere una specifica raccomandazione riguardo la necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa le misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

Intervengono successivamente il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) e la senatrice FEDELI (*PD*), dichiarando la disponibilità dei rispettivi Gruppi a procedere alla votazione del parere nel corso della seduta.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) segnala al relatore l'opportunità di un riferimento alla necessità di ristori specifici per i lavoratori del settore delle RSA, resa di particolare attualità dalla preoccupante contrazione degli organici.

La senatrice CATALFO (*M5S*) conviene riguardo l'opportunità di includere nel parere i richiami alle questioni poste.

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) ritiene di accogliere quanto suggerito nel corso del dibattito e predispone conseguentemente uno schema di parere favorevole con raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) e di voto di astensione del senatore MAFFONI (*FdI*), la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo, impegnato in ulteriori approfondimenti in merito al provvedimento in esame, ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 maggio.

La relatrice CATALFO (*M5S*) prende atto della disponibilità del Governo e propone di fissare un nuovo termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione alle ore 12 di venerdì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all’Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice FEDELI (*PD*) propone l’espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Ha la parola la relatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MATRISCIANO avverte che l’odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, raccomandando di tenere sempre alta l'attenzione sulla necessità di misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

La Commissione coglie altresì l'occasione per auspicare che in un prossimo provvedimento vengano disposti ristori destinati al settore dei lavoratori delle RSA, in considerazione del particolare impegno aggiuntivo profuso nel corso della epidemia pandemica da Covid-19.

Plenaria**320^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente***MATRISCIANO**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Constatato che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, la presidente MATRISCIANO propone di fissare alle ore 10 del 19 maggio il termine entro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte di osservazione ai fini della redazione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha anticipato l'intenzione di proporre un parere non ostativo.

Rettificando quanto precedentemente prospettato, il relatore ROMANO (*M5S*) presenta una schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Interviene quindi per dichiarazione di voto di astensione il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*).

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) specifica che la proposta di osservazione avanzata ieri dalla senatrice Drago in ordine alla procedura di designazione dei componenti del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 risulta non necessaria, alla luce della formulazione del testo in esame.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta ai voti e approvata a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario per la valutazione di un testo di notevole complessità.

La presidente MATRISCIANO fa presente che oggi stesso scade il termine per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere l'approvazione del parere entro il 17 maggio, analogamente a quanto già dichiarato presso la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROMANO (M5S), pur riservandosi eventuali ulteriori valutazioni in merito allo schema di parere, manifesta perplessità relativamente alla condizione di cui al numero 1), osservando che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è assimilabile al lavoro autonomo in senso stretto, nonché rispetto al numero 11), specificando l'opportunità che sulla parte datoriale ricada l'onere della prova circa l'assenza di motivazioni ritorsive per i licenziamenti.

Preso atto delle richieste del senatore Rufa e della dichiarazione della rappresentante del Governo, la PRESIDENTE dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame dell'Atto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2597**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.

Si segnala l'opportunità di consentire agli ufficiali delle forze di completamento delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652 del C.o.m. e dei ruoli speciali di cui all'articolo 655 del C.o.m., indipendentemente dal fatto che essi siano ufficiali superiori o inferiori e senza limiti d'età, nonché di prevedere una riserva di posti per gli ufficiali delle forze di completamento nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, con equivalente riduzione dei posti riservati ad altre categorie di personale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

L'11^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

nel procedimento di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 non è stato tenuto in alcun conto quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, della direttiva medesima, che prevede un'«effettiva partecipazione delle parti sociali» e un rafforzamento del dialogo sociale in vista dell'attuazione stessa;

a conferma di quanto sopra rilevato si sottolinea la mancata attuazione dell'articolo 14 della direttiva stessa, che lascia agli Stati membri la scelta di consentire un intervento in materia da parte della contrattazione collettiva, come anche espresso, più ampiamente, al considerando 38 della direttiva;

rilevato che, nell'ambito dell'Unione europea, l'Italia è certamente dotata di uno dei più ampi e affidabili sistemi di contrattazione collettiva, ciò che non rende comprensibile perché non si sia proceduto all'attuazione dell'articolo 14, che, peraltro, avrebbe consentito di adattare le disposizioni della direttiva – in gran parte già attuate e vigenti nel nostro ordinamento – alle specificità di singoli settori, preferendo invece adottare norme di legge che non possono, per definizione, avere lo stesso grado di adattabilità delle norme contrattuali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni.

1) Relativamente al Capo I, articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto legislativo, attuativo dell'articolo 1 della direttiva, si evidenzia che non sembrerebbe conforme al dettato della stessa ricomprendere nell'ambito di applicazione dello schema di decreto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa *ex* articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

Con riferimento alla medesima disposizione, nonché al successivo articolo 4, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, si segnala l'esigenza di valutare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1 del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse

condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico.

2) Al Capo I, articolo 3, attuativo dell'articolo 3 della direttiva, si disciplinano le modalità di comunicazione delle informazioni dovute al lavoratore.

La dizione adottata nello schema in esame – «in modo trasparente, chiaro, completo» – non ha però riscontro nel testo della direttiva che, utilizza la medesima espressione (cfr. articolo 5, comma 3) per riferirla all'obbligo dello Stato membro di provvedere affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro (relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile) siano rese disponibili a tutti gratuitamente.

Peraltro, l'improprio utilizzo dell'espressione richiamata può determinare effetti di incertezza giuridica. Infatti, per la riformulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*) del testo in esame), che detta la disciplina delle sanzioni previste a carico del datore in caso di «mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento» degli obblighi informativi, è adottata un'espressione significativamente diversa, che coincide con la precedente solo sul punto della "completezza" delle informazioni.

Ai fini di certezza giuridica, oltre che di aderenza al testo della direttiva, si segnala pertanto l'esigenza di sostituire l'espressione richiamata con la seguente: «in modo completo ed esatto».

3) Al Capo II, articolo 4, comma 1, lettera *a*), lo schema di decreto riformula l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva. Alla lettera *f*) si chiede che tra le informazioni da dare al lavoratore, in caso di rapporti a termine, sia inclusa «la data di conclusione o la durata dello stesso». Viceversa, in modo più congruo, il testo della direttiva prevede (cfr. articolo 4, comma 2, lettera *e*)) che sia comunicata «la durata prevista dello stesso» richiedendo, pertanto, che il decreto legislativo di recepimento si uniformi a tale formulazione.

4) Il Capo II, articolo 4, comma 1, lettera *b*), introduce un articolo 1-*bis* nel testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la rubrica «Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati». Va tuttavia evidenziato che la direttiva non accenna minimamente all'adozione di tali «ulteriori obblighi»; inoltre, l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai commi 24-*bis* e 24-*ter* detta criteri atti a evitare che nel recepimento di direttive comunitarie si introducano livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla direttiva stessa.

Posto che ai sensi del comma 24-*ter* costituiscono livelli di regolazione superiore l'introduzione di procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della

direttiva, risulta che il livello di regolazione introdotto è ampiamente più gravoso e complesso di quanto non richieda la direttiva 2019/1152.

A titolo di esempio, richiedere al datore di esplicitare al lavoratore la logica ed il funzionamento «dei sistemi di cui si tratta oltre ad altre cinque informazioni (tra cui le «metriche» per misurare il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza di tali sistemi) sembra essere sufficiente ad evidenziare come il legislatore delegato rischi di superare i limiti posti dalla legge nel recepimento della direttiva *de quo*.

Il legislatore ordinario potrebbe prevedere l'introduzione di simili obblighi, ma non può ritenersi ammissibile che l'introduzione di una regolamentazione così pervasiva e complessa avvenga per mezzo di un decreto legislativo di recepimento di una direttiva che nulla prevede al proposito.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, il cui Capo III reca disposizioni che ricalcano i contenuti del richiamato articolo 1-*bis*.

La Commissione ritiene dunque non ammissibile anticipare, nell'ambito del recepimento della direttiva 2019/1152, la trasposizione di norme neppure approvate a livello europeo e stante il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

5) In riferimento al Capo II, articolo 4, comma 1, lettera *c*), si rileva che lo schema di decreto legislativo non si avvale della facoltà, riservata agli Stati membri dall'articolo 7, comma 4, della direttiva 2019/1152, di semplificare notevolmente l'obbligo di fornire informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un Paese terzo, «se la durata di ciascun periodo di lavoro al di fuori dello Stato membro in cui il lavoratore lavora abitualmente è uguale o inferiore a quattro settimane». Questa opportunità andrebbe invece accolta nel caso di quelle che, nell'ordinamento italiano, vengono definite «trasferte», ossia brevi periodi di soggiorno all'estero, per lo più motivati da ragioni di rappresentanza commerciale o di assistenza tecnica in senso lato. Esonerare in questi casi dall'osservanza di obblighi non inderogabili le imprese italiane ne favorirebbe l'internazionalizzazione, incentivando la crescita del Paese.

6) In relazione all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, si richiamano anzitutto le considerazioni già esposte, in quanto viene proposta l'introduzione di modifiche a un'ampia gamma di contratti del nostro ordinamento, che solo latamente attengono all'oggetto della direttiva e che senz'altro, ai sensi del comma 24-*ter* dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono "livelli di regolazione superiore", in quanto introducono «sanzioni o procedure o meccanismi operativi più gravosi e complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva».

7) Riguardo al Capo III, articolo 8 (cfr. articolo 9 della direttiva), si rileva che anche la disposizione in tema di cumulo di impieghi deve far salve le previsioni di legge speciale.

8) Quanto al Capo III, articolo 9 (cfr. articolo 10 della direttiva), si nota che l'applicazione dell'articolo 10 è prevista «qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile», mentre lo schema si riferisce al rapporto di lavoro di cui «non sia predeterminato l'orario e la sua collocazione temporale». Il testo dello schema potrebbe far sorgere il dubbio che esso si applichi anche ai dirigenti o al personale di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2003 (di recepimento della direttiva 93/104/CE sull'orario di lavoro), mentre adottando correttamente la formulazione della direttiva, il dubbio interpretativo non si porrebbe affatto.

Inoltre tali disposizioni si sovrappongono alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello schema di decreto, pertanto, costituiscono un inutile e non richiesto aggravio burocratico per le imprese e non determinano alcun maggior grado di tutela per il lavoratore.

I contenuti dell'articolo 10 della direttiva potrebbero piuttosto essere trasposti nel nostro ordinamento attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva medesima.

9) Ancor più critica risulta la formulazione dell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, che, nel dare attuazione all'articolo 12 della direttiva 2019/1152, risulta molto più vincolante della direttiva stessa.

Ad esempio, la direttiva prevede la possibilità, per le medie, piccole e micro imprese, di una risposta orale, a certe condizioni: ipotesi non prevista nello schema in esame.

La disciplina prevista ai commi 3, 4 e 5 dello schema introduce un diritto generalizzato di precedenza nelle progressioni di carriera che non ha riscontro nel testo della direttiva ed è talmente limitativa del diritto dell'impresa di selezionare i propri collaboratori da dare luogo vincolo alla libertà d'impresa.

10) Gli articoli 12 e 13 dello schema di decreto danno attuazione ai contenuti degli articoli 15, 16 e 17 della direttiva. Dal momento che la finalità di tali disposizioni è garantire adeguate e tempestive forme di tutela al lavoratore che ritenesse lesi i suoi diritti, è altamente opportuno che nell'articolo 12 si preveda che il meccanismo di risoluzione rapida venga avviato entro un termine massimo dal (presunto) evento lesivo (ad esempio sei mesi), anche al fine di garantire la migliore attuazione del principio della certezza del diritto per entrambe le parti. Un termine perentorio di scadenza per avviare le procedure non potrebbe peraltro compostare rischi per il lavoratore che fosse ancora parte del rapporto, viste le disposizioni «antiritorsive» a tutela del medesimo poste dagli articoli 13 (che dà attuazione all'articolo 17 della direttiva) e 14 (protezione contro il licenziamento e onere della prova).

11) Il regime probatorio previsto dall'articolo 14, comma 3, non è conforme ai principi che regolano la cosiddetta «inversione dell'onere della prova», accolti anche dalla giurisprudenza comunitaria. Infatti il corretto bilanciamento dei diritti processuali delle parti è quello previsto dal

comma 3 della direttiva, che onera il lavoratore di presentare fatti in base ai quali si possa presumere che il licenziamento (o altre misure equivalenti) è stato basato su intenti ritorsivi. Di qui deriva l'obbligo del datore di dimostrare che, viceversa, il licenziamento è stato basato su motivi diversi e legittimi.

Il comma 4 dell'articolo 18 della direttiva consente agli Stati membri di adottare un regime più favorevole ai lavoratori, ma il successivo comma 5 afferma che tale adozione non è obbligatoria quando i procedimenti riguardanti eventuali comportamenti ritorsivi siano istruiti innanzi a un organo giurisdizionale.

Non v'è dubbio, pertanto, che lo schema di decreto legislativo risenta di un'impostazione sbilanciata, nettamente sfavorevole alla parte datoriale.

Peraltro, il regime probatorio più favorevole al lavoratore, previsto dal comma 4 dell'articolo 18 della direttiva, ben si può realizzare, in un'ottica di effettivo e corretto bilanciamento degli interessi contrapposti, anche solo sfumando l'onere di allegazione iniziale del lavoratore, non facendolo sussumere nella fattispecie della vera e propria presunzione, come disciplinata dal codice civile all'articolo 2727, ma in quella della presunzione semplice, prevista dall'articolo 2729, o anche, a voler tutto ammettere, in un onere più attenuato, purché si mantenga il principio (fondamentale) dell'onere di iniziale «allegazione» del lavoratore che ritenga di essere stato oggetto di un comportamento «ritorsivo» posto in essere dal datore di lavoro.

12) In riferimento al Capo IV, articolo 16 (cfr. articolo 18 della direttiva), si rileva ancora una volta che lo schema di decreto detta disposizioni assai più rigide di quanto previsto nella direttiva, la quale, al comma 2 dell'articolo 17, non dispone alcun limite temporale all'obbligo del datore di rispondere alla richiesta del lavoratore già assunto al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Si segnala pertanto l'esigenza di ampliare il termine troppo breve (30 giorni), attualmente previsto dallo schema, portandolo quanto meno a 60 giorni, con applicazione di una sanzione amministrativa in caso di inadempimento, e unque anche in caso di ritardata comunicazione, attesa la perentorietà del termine stesso.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria**304^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,20.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (n. COM(2021) 565 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che è finalizzata a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, contro l'elusione e l'evasione fiscali e si applica a tutte le imprese che sono considerate fiscalmente residenti in uno Stato membro. A tal fine, la proposta stabilisce indicatori di «sostanza minima economica», per identificare le imprese usate impropriamente, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali e attribuisce a tali entità di comodo determinate conseguenze fiscali.

In particolare, le imprese che hanno almeno il 75 per cento di ricavi rappresentati da *passive income*, ovvero redditi di natura esclusivamente finanziaria, slegati dall'esercizio di un'attività economica, e che sono coinvolte per oltre il 60 per cento in attività internazionali e sono gestite o amministrate tramite società terze, sono tenute a dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, se soddisfano gli indicatori di sostanza minima. Si tratta del cosiddetto «test di sostanza economica» volto a valutare l'esistenza di un'effettiva attività economica, identificata da elementi tra cui la presenza di amministratori non esterni all'impresa e residenti nello

Stato dell'impresa, il sostenimento di oneri a fronte dell'attività, e la disponibilità di uffici nello Stato di localizzazione della società.

Se la sostanza minima economica non è presente, allora l'impresa è considerata società «di comodo» ed è assoggettata all'imposta sui redditi da parte dello Stato membro di residenza dell'impresa e da parte degli Stati membri degli azionisti, negando ad essa l'applicazione degli accordi internazionali volti a evitare le doppie imposizioni.

È inoltre previsto che tutti gli Stati membri possano accedere alle informazioni sulle società di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni, attraverso un registro centrale, da istituire presso la Commissione europea entro il 30 giugno 2024.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Secondo il *Riksdag*, la Commissione europea non fornisce una giustificazione sufficiente della necessità di una regolamentazione giuridica aggiuntiva rispetto a quella esistente, che peraltro rischia sovrapposizioni normative e maggiori oneri amministrativi per le imprese e per le amministrazioni fiscali nazionali.

Il Relatore ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Secondo il Governo, la normativa europea potrà, peraltro, ben integrarsi con la disciplina nazionale di contrasto delle società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, senza incompatibilità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*) chiede di disporre di maggiore tempo per svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore NANNICINI (*PD*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali

(tra cui i cosiddetti *riders*), possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e di garantire loro un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici.

In particolare, la proposta prevede misure dirette ad assicurare la corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e a migliorare la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere, in quanto il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese.

Ricorda che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 20 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ritiene che la proposta non rispetti a sufficienza le diversità dei mercati del lavoro degli Stati membri e l'autonomia delle parti sociali e potrebbe avere conseguenze di vasta portata per il settore.

Ricorda inoltre che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*) ritiene fondamentale intervenire a tutela dei lavoratori di un settore che considera come il punto più basso mai raggiunto da un'idea di lavoro. Ricorda che l'Italia, grazie al decreto-legge del 2019, si posiziona bene rispetto a una regolamentazione del settore. Tuttavia, risulta che più del 78 per cento degli interessati si è dichiarato contrario alla trasformazione in lavoro subordinato. Inoltre, la proposta di direttiva non prevede forme di accompagnamento volte a evitare licenziamenti o carichi di lavoro eccessivi, nella fase transitoria.

Il relatore NANNICINI (*PD*) sottolinea come la legislazione nazionale già prevede una disciplina relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, che si pone in linea con i contenuti della proposta di direttiva in esame. Il futuro recepimento della direttiva dovrà quindi incentrarsi principalmente sulle disposizioni volte ad assicurare trasparenza sull'algoritmo di funzionamento della piattaforma, che gestisce l'attività lavorativa in questione, e sugli aspetti di tutela giurisdizionale dei diritti stabiliti.

Ritiene tuttavia che la Commissione possa limitarsi a considerare gli elementi contenuti nella proposta di direttiva, che – come detto – non hanno un grande impatto sulla normativa già vigente in Italia, lasciando poi alla fase di esame del futuro schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva e le questioni di merito volte a disciplinare le parti normative da recepire e a stabilire le eventuali misure di accompagnamento transitorio.

Ribadisce quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LICHERI (*M5S*), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria.

Il decreto-legge in conversione non prevede la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che è cessato lo scorso 31 marzo. In relazione a tale cessazione, si rileva che l'articolo 1 del decreto ha previsto in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria.

I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il successivo comma 8-*bis* introduce la possibilità di somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali. Si introduce anche la possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici.

L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della salute: possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; e possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus.

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per le persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee. I commi da 2 a

8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde Covid-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi.

La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali ad alcune condizioni. La lettera *b)* dello stesso comma 2 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 anche della norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere ad alcune condizioni.

L'articolo *7-bis* reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde Covid-19.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per alcune categorie di lavoratori.

Il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito delle scuole e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni o i bambini.

L'articolo *9-bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità a distanza.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A. Il comma *1-bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Il successivo comma *1-ter* reca una delle molteplici norme transitorie in materia di lavoro agile.

Riguardo all'articolo 10, comma 2, e all'allegato B, si ricorda che essi recano anche la proroga fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati. Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e per alcuni corsi di formazione. Il successivo comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell'emergenza da Covid-19, possano continuare ad operare fino al 31 dicembre 2022. I commi *5-bis* e *5-ter* prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario in quiescenza.

Il comma *5-quater* proroga al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pub-

bliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

L'articolo 10-*bis* prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti sia alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale siano inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo linee guida.

L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica. Il comma 3-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

L'articolo 14 stabilisce – in relazione alle novelle del decreto – l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme.

L'articolo 14-*bis* reca disposizioni per l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

In assenza del relatore, senatore De Siano, il PRESIDENTE svolge una relazione integrativa, volta a dare risposta alle due richieste di chiarimento emerse nel corso dell'esame delle due proposte di regolamento, che

prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti europei che istituiscono i certificati Covid.

La prima riguarda l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, per sapere quali Camere o Parlamenti hanno effettivamente concluso l'esame e quali lo hanno ancora in corso, e l'orientamento in tali sedi emerso. La seconda riguarda l'emissione della certificazione anche ai casi di sperimentazione e di somministrazione di placebo.

Per quanto riguarda la prima, dal sito IPEX risulta che le proposte sono esaminate da 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Dieci di queste Camere risultano avere ancora in corso di esame le due proposte di regolamento e quindi resta ancora possibile una loro pronuncia nel prossimo futuro. Tale possibilità appare tuttavia poco probabile, poiché le 8 settimane previste per la procedura sullo scrutinio di sussidiarietà sono scadute lo scorso 14 aprile 2022 e qualora queste avessero avuto dei rilievi critici da esprimere, è ragionevole presumere che lo avrebbero fatto entro tale scadenza. Lo stesso dicasi nel caso di utilizzo della procedura del cosiddetto «dialogo politico», che consente sempre il dialogo tra Parlamenti nazionali e Istituzioni europee a prescindere dalle 8 settimane: è ragionevole presumere che, qualora queste avessero avuto dei rilievi critici da esprimere, si sarebbero pronunciate per tempo, in vista dell'esame presso il Parlamento europeo e il Consiglio. Appare, pertanto, probabile che l'esame, che dal sito IPEX risulta ancora in corso per le 10 Camere, non sia in effetti destinato a concludersi.

Tre Camere, invece, risultano aver concluso l'esame. Si tratta del Senato francese, del Parlamento irlandese e del Parlamento spagnolo. Il Senato francese, il 9 marzo, ha affermato che: «dato che per facilitare la libera circolazione è preferibile che gli Stati membri dispongano di un sistema europeo interoperabile per certificare la vaccinazione, il test negativo o la guarigione, il gruppo di lavoro sulla sussidiarietà, della Commissione affari europei ha quindi deciso di non proseguire l'esame di queste proposte di regolamento». Il Parlamento irlandese ha deliberato il 29 marzo che le proposte non richiedono ulteriore esame, non rilevandosi criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà. Similmente, il Parlamento spagnolo ha deliberato il 29 marzo che le proposte sono conformi al principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda la seconda questione, si osserva che le proposte prevedono il rilascio del certificato COVID digitale anche ai partecipanti dei *trial* clinici su vaccini sperimentali, in virtù del fatto che bisogna incentivare la ricerca scientifica e quindi la partecipazione ai *trial*, anche in funzione della comparsa di nuove varianti del virus. Tale certificazione sarà rilasciata indistintamente sia al volontario che ha ricevuto il vaccino sperimentale, sia al volontario che ha ricevuto la dose destinata al gruppo

di controllo, onde evitare di compromettere la sperimentazione. Tuttavia, i regolamenti lasciano comunque ciascun Stato membro nella piena libertà di decidere se accettare tali certificati.

Infine, gli Stati membri restano liberi di imporre restrizioni di loro scelta all'ingresso nel loro territorio e di determinare i mezzi di prova accettati (vaccinazione, test, guarigione), mentre il certificato europeo digitale COVID serve solo a garantire l'affidabilità di tali prove e l'interoperabilità dei Sistemi informatici che consentono il rilascio del certificato.

Il Relatore ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia per le risposte fornite, ma ritiene che permangano alcune questioni non congruenti nelle proposte in esame. Incidentalmente ritiene, inoltre, che le proposte, essendo regolamenti europei di cui assicurare l'efficacia, avrebbero dovuto essere assegnate anche alla 14^a Commissione.

Sottolinea quindi la evidente indeterminatezza insita nelle proposte, in cui si ammette una carenza di conoscenza della situazione epidemiologica e si rinvia al secondo semestre di quest'anno per riscontrare un eventuale aumento delle infezioni o un'eventuale comparsa di nuove varianti.

Ritiene inoltre necessario entrare nel merito dei contenuti delle proposte stesse e rinviare alla Commissione di merito i rilievi di incertezza e di incongruenza delle proposte, la cui applicazione ha portato una differente disciplina tra certificazione da vaccino di base o guarigione e certificazione da vaccino di richiamo, oltre alle forti differenziazioni di durata della validità delle stesse certificazioni, a fronte di una durata che in Europa è di 270 giorni (9 mesi) e in cui non viene specificato cosa avvenga qualora ci si trovi oltre tale scadenza.

Il PRESIDENTE, circa la considerazione relativa all'assegnazione, sottolinea come tutte le proposte legislative europee, tra cui quelle in esame, sono state assegnate alla 14^a Commissione in due distinte sedi: nella sede primaria, relativa alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con l'eventuale approvazione di una risoluzione, e nella sede consultiva, relativa al merito, con l'eventuale approvazione di un parere indirizzato alla Commissione di merito. Nulla vieta, pertanto, di far pervenire alla 12^a Commissione le valutazioni di merito, o comunque di lasciare agli atti le considerazioni svolte in seduta.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*), restando sui profili relativi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sottolinea l'incongruenza delle proposte, che prorogano una regolamentazione che di fatto limita la libera circolazione delle persone, richiamando come base giuridica l'articolo 21 del TFUE, che invece postula la difesa della libera circolazione.

Ritiene inoltre del tutto sproporzionato l'intervento proposto, che dichiaratamente origina dalle mutate condizioni epidemiologiche, in cui si

afferma il superamento del picco dei contagi e del godimento di un certo grado di immunizzazione, oltre a una netta diminuzione del numero dei decessi, e d'altra parte non solo si mantiene e si rafforza l'architettura del sistema del *green pass*, ma se ne estende la vigenza addirittura fino alla metà del 2023.

Il senatore LICHERI (M5S) si associa alle considerazioni svolte.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

S. 2604 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, *n)* e *q)*, della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo nella seduta del 21 aprile 2022 un parere favorevole con un'osservazione.

L'osservazione – che non è stata recepita – era volta a richiedere alla Commissione di merito di approfondire la disposizione di cui all'articolo

3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, il parere rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi per i quali sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo, si sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa.

Propone, pertanto, di ribadire l'osservazione nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Nel corso dell'esame alla Camera sono state inserite poi ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

– l'articolo 9-*bis* richiama, oltre alle disposizioni di legge, gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni che prevedano l'addestramento pratico nell'ambito delle attività formative in materia di sicurezza del lavoro ai fini dell'esclusione di tali attività da quelle per le quali l'articolo consente lo svolgimento in videoconferenza nelle more dell'adozione di apposite determinazioni sempre in sede di Conferenza Stato-regioni;

– l'articolo 10-*bis* richiama l'accordo stabilito in sede di Conferenza Stato-regioni il 17 dicembre 2020 nell'includere nell'elenco delle prestazioni di telemedicina le prestazioni relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale;

– l'articolo 14-*bis*, ai commi 1 e 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti attuativi relativi alla modifica dei settori di intervento e alla ripartizione dell'incremento di risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera.

All'articolo 1 è stato specificato che le ordinanze di protezione civile chiamate a disciplinare fino al 31 dicembre 2022 il contenimento dell'epidemia da COVID-19 dovranno essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

All'articolo 2, è stato inserito il comma 8-*bis* che prevede la somministrazione presso le farmacie, con oneri a carico degli assistiti, da parte di

farmacisti opportunamente formati sia di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti maggiorenni.

È stato inserito l'articolo 2-*bis* che prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

All'articolo 3, comma 1, capoverso 10-*bis*, alinea, è stato specificato che le ordinanze del Ministro della salute di aggiornamento delle linee guida e dei protocolli di sicurezza per lo svolgimento delle attività economiche e sociali dovranno essere adottati nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

All'articolo 5 le disposizioni sono state integrate in modo da introdurre una nuova disciplina per il contenimento del COVID-19. In particolare, è stato posticipato al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per l'accesso a molti mezzi di trasporto. L'obbligo di indossare dispositivi di tipo FFP2 è stato inoltre fatto cessare al 30 aprile 2022 per gli spettacoli e le manifestazioni che si svolgono all'aperto e prorogato invece fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. L'obbligo è stato esteso al 15 giugno 2022 anche per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

A questo proposito segnala che nella Provincia autonoma di Bolzano è in atto un'interlocuzione con Ministero dell'Istruzione e gli esperti del Ministero della salute, al fine di prevedere che nelle scuole di ogni ordine e grado le alunne e gli alunni possano indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel periodo in cui sono seduti al banco (e non fa continuare l'obbligo nelle aree comuni/in tutti gli altri casi) contemplando un monitoraggio della situazione epidemiologica attraverso lo *screening* della popolazione scolastica mediante i test antigenici rapidi nasali.

All'articolo 7, comma 2, è stata inserita la lettera b-*bis*) che prevede che il direttore sanitario delle strutture ospedaliere, socioassistenziali, sociosanitarie e *hospice* può adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico.

È stato introdotto il nuovo articolo 7-*bis* che reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti; la modifica è intesa ad esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.

I commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 10 prorogano dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di malattia ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i cosiddetti «lavoratori fragili». Il comma 1-*ter* reca inoltre l'incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 10, introdotto alla Camera, proroga al 31 agosto 2022, le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Sono stati anche inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 10 i quali prorogano dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale sanitario e socio-sanitario collocati in quiescenza.

Il successivo comma 5-*quater* proroga al 31 dicembre 2023 il regime di deroga già previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento di talune qualifiche conseguite all'estero in relazione a professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari.

Il successivo comma 5-*quinqües* proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono per i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali, nel settore privato, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, nel settore pubblico, la priorità per l'accesso al lavoro agile.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 12 proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore. Il successivo comma 3-*ter* abbassa da 10 a 5 anni l'anzianità richiesta per lo svolgimento della funzione di tutori nell'ambito della formazione in medicina generale.

Il comma 3-*quater* dell'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture private accreditate, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 14-*ter* reca, infine, la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

Le modifiche introdotte alla Camera non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*Fdi*) concorda con l'apertura nel provvedimento al riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti all'estero; chiede che venga però anche eliminato il test di ingresso alla facoltà di medicina. Ritene che questo potrebbe portare un beneficio alla sanità italiana.

Per quanto riguarda poi la richiesta di *smart working* per i genitori ritiene che indicare i bisogni educativi speciali sia un'indicazione troppo generica e crede che sia necessario fare invece riferimento al sostegno o

al disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD) DHD.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), *relatrice*, rileva come la valutazione dei bisogni educativi speciali sia rimessa alle opportune intese tra datore di lavoro e lavoratore. Con riferimento al *test* di ingresso alla facoltà di medicina ritiene che questo non ricada nell'ambito di competenza della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*) ritiene che il compito della Commissione per le questioni regionali sia invece quello di segnalare questioni che poi possono essere affrontate dalle Commissioni di merito.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*), *relatrice*, sottolinea che l'eliminazione del testo di ingresso alla facoltà di medicina non riguarda nemmeno l'ambito di intervento dello stesso decreto.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) concorda con la collega Rossini sul fatto che la materia non riguarda il decreto, rileva però l'importanza del tema. Rileva come sia oggi concreto il rischio di non avere medici nei comuni e dunque sarebbe opportuno rintracciare uno strumento per segnalare presso gli organi competenti questo problema.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) rileva come il tema della scarsità di medici sul territorio, da risolvere attraverso un più stretto raccordo tra formazione e accesso alla professione, potrebbe essere un aspetto da segnalare nel parere della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*) ritiene che si debba fare esplicito riferimento sia alla formazione scolastica sia alla formazione universitaria.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) formula quindi, alla luce degli elementi emersi nell'esame, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

S. 2118

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

In proposito ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente «professioni» riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».

L'articolo 1 del provvedimento definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale dell'enologo, il quale può svolgere l'attività: di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte; di direzione e espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi. L'enologo può, altresì, effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati; collaborare nella progettazione delle aziende vitivinicole nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine; effettuare la stima delle colture viticole e loro prodotti e infine svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico.

L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico. L'enotecnico può svolgere l'attività di coordinamento e conduzione, nonché la consulenza per attività inerenti la coltivazione della vite, la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Inoltre, l'enotecnico può effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati e la stima delle colture viticole e loro prodotti. Infine, può svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e

di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro. In particolare, risultando comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente «professioni» (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro. L'iscrizione al registro è vincolata, oltre che al possesso del titolo di studio, anche al mantenimento della formazione professionale continua, certificata attraverso la frequenza di corsi e attività di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni professionali riconosciute e inserite nell'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013. Il comma 5 prevede che le regioni possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.

L'articolo 7 dispone, al fine di chiarire e formalizzare l'esercizio della professione, l'attivazione di uno specifico codice ATECO per le attività professionali di enologo e di enotecnico.

L'articolo 8 abroga la legge n. 129 del 1991.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

S. 716

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Sara Foscolo di assumerne le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (*LEGA*) *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) sia alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della promozione da parte della Commissione nazionale per l'epilessia istituita dall'articolo di centri regionali di riferimento sulla malattia.

Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1, perfezionando il riconoscimento dei casi di guarigione da epilessia, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede a fronte della certificazione specialistica e dell'accertamento medico-legale, con la rimozione delle limitazioni conseguenti al precedente e superato stato patologico, l'obbligo di dichiarare la superata condizione patologica e la possibilità che possa essere oggetto di discriminazione.

L'articolo 2 riguarda i diritti delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti e prevede misure a loro tutela, tra le quali il riconoscimento di diversi gradi di invalidità.

L'articolo 3 riconosce e tutela quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.

L'articolo 4, come già rilevato, prevede l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie e composta, oltre che da esperti indicati dal Ministero della salute, da quattro membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia, da due specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia, da due professionisti operanti nei centri di riferimento regionali per l'epilessia e da due rappresentanti indicati dalle associazioni industriali impegnate nel relativo settore terapeutico.

L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2011, definendo condizioni e tempi per il rilascio e per il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 9,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

ALLEGATO 1

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
(S. 2604 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2604 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 21 aprile 2022 e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile a alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l) n) e q)*, della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, già il parere espresso nel corso dell'esame alla Camera rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo il parere sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, co-

stituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:

a) approfondire l'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a)*, ad esempio prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire le parole: «o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti «e, per gli aspetti di competenza degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) considerare ulteriori iniziative per affrontare la carenza di medici sul territorio, anche attraverso un più rapido raccordo tra percorsi di formazione scolastica e universitaria e inserimento nella professione.

ALLEGATO 2

**Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico
(S. 2118)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2118 recante ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente «professioni» riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»;

l'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro; in particolare, apparendo comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente «professioni» (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dall'articolo 5, comma 5, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 3

**Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena
cittadinanza delle persone con epilessia
(S. 716)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 716 recante disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) sia alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della promozione da parte della Commissione nazionale per l'epilessia istituita dall'articolo di centri regionali di riferimento sulla malattia;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 11 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,10

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 11 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 81

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 12,36 alle ore 13,15

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 maggio 2022

**Plenaria
220^a Seduta**

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna, prefetto Mario Parente

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna, prefetto Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd’Az*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), VITO (*FI*), e Maurizio CATTOI (*M5S*).

Il prefetto PARENTE ha quindi svolto l’intervento di replica.

Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organi di informazione per la sicurezza per l’anno 2021

Il Comitato procede al seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organi di informazione per la sicurezza per l’anno 2021.

Interviene il relatore, senatore MAGORNO (*IV-PSI*), che avanza la proposta di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 17,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, professor Alberto Zanardi, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto ZANARDI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*) nonché, da remoto, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (*PD*) e Roberto TURRI (*LEGA*).

Alberto ZANARDI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il professor Zarnardi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del signor Vito Cirillo
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

Mercoledì 11 maggio 2022

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BRESSA informa la Commissione che è in fase di organizzazione per la giornata di mercoledì 25 maggio un convegno di presentazione della relazione intermedia approvata dalla Commissione il 21 aprile scorso.

In occasione di tale evento interverranno il Ministro del lavoro Andrea Orlando, la Presidente della Commissione lavoro del Senato, Susy Matrisciano e il Direttore Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano.

Il Presidente si sofferma, quindi, sull'importanza che, in occasione di tale data, possa essere presentato un disegno di legge, che contenga una serie di proposte normative in linea con quanto contenuto nella relazione intermedia, recentemente approvata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

